

Rassegna stampa del

16 Marzo 2015



Prevenzione degli infortuni. I criteri fissati dalla Cassazione sul documento

Solo la data certa «blinda» la delega sulla sicurezza

Il trasferimento di funzioni dal datore impone requisiti specifici

PAGINA A CURA DI
Aldo Monea

La delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro deve risultare da un atto scritto, con data certa, e avere una serie di requisiti che sono essenziali per poter liberare il datore di lavoro da responsabilità rilevanti in caso di danno alla salute.

La delega può aiutare a organizzare meglio i compiti legati alla sicurezza sul lavoro e, allo stesso tempo, sgravare il datore per la sicurezza: infatti non è solo un efficace strumento di organizzazione per tutte le strutture con un minimo di complessità, ma anche un atto con effetti giuridici rilevanti.

Vediamo, dunque, quali sono i «paletti» fissati dalla Cassazione per evitare errori e rischi nel predisporre la delega.

Il significato organizzativo

Considerando dapprima la prospettiva di *management*, una delega consiste nel trasferimento, da parte di un manager e verso un dipendente, di proprie attività, espresse in termini di obiettivi da raggiungere e di ambiti decisionali. Nel *management safety*, in particolare, i benefici organizzativi di questa attribuzione sono potenzialmente molteplici: ad esempio, distribuire compiti e obiettivi in una specifica sottomateria, creare un'organica struttura per la sicurezza, pro-

muovere una gestione attenta della prevenzione in determinate aree aziendali, responsabilizzare i capi, ridurre il carico decisionale e di controllo diretto del vertice della sicurezza.

I confini giuridici

La delega di funzioni è presa in considerazione anche dal diritto, soprattutto nella tutela della salute lavorativa. Gli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 81/2008 riconoscono l'efficacia del suo utilizzo, le danno una denominazione specifica e ne regolano alcuni aspetti di base.

La giurisprudenza, poi, ne rafforza l'utilità, precisando che, se lo strumento rispetta i

canoni di legge, determina effetti sulla responsabilità penale sia del datore-delegante sia del delegato.

Le conseguenze

Attraverso un'ideale delega di funzioni il datore, come puntualizza la Cassazione penale (sezione quarta, sentenza 41063/2012), «ha la possibilità (...) di trasferire in capo ad altro soggetto poteri ed obblighi originariamente appartenenti al delegante in materia di sicurezza sul lavoro», con l'effetto giuridico rilevante di «sollevarlo dall'obbligo di prevenzione, altrimenti su di lui gravante» (Cassazione penale, sentenza 38111/2010).

Un atto di delega, tuttavia, non annulla il ruolo di protezione del datore-delegante per la sicurezza, dal momento che permane in lui, comunque, parte dell'originaria posizione di garanzia ai fini della sicurezza lavorativa, con eventuali conseguenze sul piano della responsabilità.

La delega gestoria

La delega di funzioni è adatta a qualsiasi organizzazione complessa e regolata dal decreto legislativo 81/2008, ma è uno strumento differente, in senso giuridico e organizzativo, dalla «delega gestoria» prevista dall'articolo 2381 del Codice civile, strumento esclusivo delle società di capitali.

In questo ambito organizzativo, il primo tipo di delega, infatti, può essere utilizzato, come in tutte le organizzazioni, per modellare l'organigramma dirigenziale ed esecutivo posto sotto il datore di lavoro per la sicurezza (che nelle società

di capitali è, originariamente, l'intero consiglio di amministrazione).

La seconda delega, propria solo delle società di capitali, incide invece sull'assetto organizzativo del consiglio di amministrazione, suddividendo le macro-attribuzioni amministrative all'interno di quell'organo.

Così, la delega gestoria, ove riguardi deleghe di attribuzioni in materia di sicurezza sul lavoro, produce conseguenze sulla concreta individuazione del datore di lavoro per la sicurezza (si veda la sentenza della Cassazione, quarta sezione penale, n. 21628/2013), quindi a monte dell'altra delega.

La delega di secondo livello

Il legislatore (articolo 16, comma 3-bis del Dlgs 81/2008), ha previsto anche la «sub-delega» di funzioni, vale a dire la possibilità di un trasferimento di attività anche da parte del delegato.

Quest'ultimo, d'intesa con il datore, può delegare, a sua volta, parte delle funzioni che gli sono state delegate, nel rispetto, però, della disciplina legislativa prevista per la delega primaria.

Come dispone l'articolo 16, comma 3, ultimo periodo, del Dlgs 81/2008, dopo la sub-delega, la catena organizzativa, tuttavia, non può ulteriormente allungarsi, almeno in senso giuridico, con ulteriori deleghe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN ESCLUSIVA PER GLI ABBONATI

I testi delle sentenze
www.quotidianolavoro.ilsole24ore.com



Delega gestoria

• A differenza della delega di funzioni, la delega gestoria è uno strumento esclusivo delle società di capitali. È l'atto con il quale il consiglio di amministrazione di una società può delegare proprie attribuzioni a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti oppure a uno o più dei suoi membri. Il Cda determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, che può essere usata anche nel campo della sicurezza sul lavoro. Il Cda può dare direttive ai delegati e avocare a sé operazioni che rientrano nella delega.

Le pronunce

LA VALIDITÀ DELLA DELEGA

**Servono atto scritto e data di sottoscrizione**

Un datore, pur sostenendo di aver delegato altri per la sicurezza, è condannato per lesioni colpose da infortunio. La Cassazione, nel respingere il suo ricorso, statuisce che una delega di funzioni, per essere valida, deve risultare da un atto scritto che abbia data certa, così da consentire la verifica dell'effettiva

nomina e dello svolgimento di funzioni conferite anteriormente all'infortunio, e deve contenere l'accettazione del delegato. La Corte stabilisce anche che una firma, che sia posteriore alla predisposizione dell'atto, comporta lo spostamento della data di delega.

(Corte di cassazione, quarta sezione penale, sentenza n. 15028 del 1° aprile 2014)

IL RESPONSABILE TECNICO

**La delega non sgrava il garante principale**

Un imprenditore edile è condannato per l'omicidio colposo da infortunio di un lavoratore. Propone ricorso in Cassazione. La Corte lo rigetta, statuendo i seguenti principi:

- la nomina di un responsabile per la prevenzione e la sicurezza non esonera il datore da responsabilità penale;

• se questo responsabile fuoriesce dai propri compiti di consulenza, dando indicazioni operative inadeguate o non approntando progetti volti ad assicurare la sicurezza, ne risponde penalmente, ma, comunque, senza sgravare il garante principale.

(Corte di cassazione, quarta sezione penale, sentenza n. 28187 del 27 giugno 2013)

I COMPITI DELEGATI

**È necessario specificare i compiti**

Un direttore di stabilimento subisce, in quanto delegato alla sicurezza, condanna in appello per l'infortunio di un dipendente. La Cassazione conferma la sentenza, ponendo il principio secondo cui una delega di funzioni per la sicurezza richiede, per la sua validità, che il delegante specifichi, non solo quanto

richiesto all'articolo 16 del decreto legislativo 81/2008, ma anche i compiti anti-infortunistici attribuiti al delegato. In mancanza di ciò, nel documento sarebbe assente un elemento essenziale per valutare l'adeguatezza delle risorse date al delegato.

(Corte di cassazione, quarta sezione penale, sentenza n. 11442 dell'11 marzo 2013)

I REQUISITI

**La delega non può essere presunta**

Un datore di lavoro è condannato per un infortunio mortale, pur sostenendo la rilevanza di una struttura interna attestata dall'ispettorato del Lavoro. La Cassazione, respingendo il suo ricorso, sancisce che il rilascio di una delega di funzioni sia da provare rigorosamente: gli obblighi del datore

di lavoro, infatti, possono essere trasferiti con una delega espressa, inequivoca e certa, non potendo questa presumersi implicitamente dalla ripartizione, interna all'azienda, dei compiti ai dipendenti dalle dimensioni dell'impresa.

(Corte di cassazione, quarta sezione penale, sentenza n. 205921 giugno 2010)

LA FORMAZIONE

**Non è valida la «delega impropria»**

Un datore è giudicato colpevole di omicidio e di lesioni per infortunio, avendo ommesso di fornire ai lavoratori interessati sufficienti e adeguate informazioni. Nella sua difesa afferma di avere incaricato, a quello scopo, un loro collega. La Cassazione, ricevuto il suo ricorso, gli dà torto,

statuendo la non validità di una «delega impropria», cioè di una delega di funzioni che non chiarisca i confini delle mansioni del singolo lavoratore o che attribuisca al delegato compiti non propri di quest'ultimo o indeterminati spettanti al delegante.

(Corte di cassazione, quarta sezione penale, sentenza n. 5029 del 31 gennaio 2014)

LA VIGILANZA DEL DATORE

**Nonostante la delega, occorre vigilare**

Il titolare di un'azienda, nonostante la Corte d'appello riconosca una sua valida delega di funzioni, è condannato per l'infortunio accaduto a un dipendente, poiché gli è addebitata l'omessa vigilanza sul delegato. La Cassazione conferma il giudizio di appello, sancendo che, nonostante la delega, sussiste sul delegante un persistente

obbligo di vigilanza sulla correttezza della complessiva gestione del rischio, pur non consistente in una concreta, minuta conformazione delle singole lavorazioni, cioè un controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle singole lavorazioni.

(Corte di cassazione, quarta sezione penale, sentenza n. 9505 del 27 febbraio 2013)

La forma da seguire. La persona nominata deve essere consapevole degli effetti penali della scelta

È necessaria l'accettazione esplicita dell'incarico

Una parziale "dismissione" di attribuzioni da parte del datore per la sicurezza si può realizzare solo con una delega idonea, che sia, cioè, in linea con quanto stabilito dal legislatore. I giudici (Cassazione penale, quarta sezione, sentenza n. 25535/2012) hanno espresso efficacemente questo concetto, stabilendo che è essenziale «l'esistenza di una valida ed efficace delega di funzioni in materia di sicurezza, formalmente adottata ed espressamente accettata dal delegato».

I requisiti di legge

Le caratteristiche della delega sono elencate, principalmente ai commi 1 e 2 dell'articolo 16 del Dlgs 81/2008, che "assorbono" requisiti elaborati dalla giurisprudenza. La delega, pertanto, deve:

- risultare da atto scritto;
- avere data certa;
- essere resa pubblica, adeguatamente e tempestivamente.

Per quanto riguarda altri profili, specie soggettivi, l'articolo 16 esige:

- un delegato con i requisiti di professionalità e di esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate. Questo presuppone che il delegante effettui, prima dell'attribuzione, una congrua valutazione delle conoscenze e competenze del potenziale delegato (e, se ha svolto ciò con cura, magari evidenzi il tutto nell'atto di delega);
- la messa a disposizione di tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla natura delle funzioni delegate. Questo requisito, ovvio in termini di *safety management*, non è, invece, scontato nelle prassi ed è soggetto dunque ad attenta valutazione dei giudici (si veda la sentenza della Cassazione, quarta sezione penale, n. 47136/2007);
- la concessione di autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate. In caso contrario, secondo i

giudici, il datore non si libera da responsabilità (Cassazione, sezione terza, sentenza n. 1855/2011). Si può ritenere che il requisito incorpori due elementi: un budget adeguato e una piena discrezionalità di sua utilizzazione in capo al delegato. Per quanto riguarda la congruità dell'importo dato, può essere utile un criterio valutativo, sia pure elaborato per fini diversi ma analoghi: «disponibilità finanziarie adeguate ad effettuare gli adempimenti prescritti dalla legge» (Cassazione, sezione quarta, sentenza n. 16311/2011);

■ l'accettazione per iscritto del delegato. Dati i rilevanti effetti penali, la norma mira a rendere il delegato consapevole del ruolo che va assumendo. Restano, d'altra parte, noti alcuni problemi applicativi di questa norma: dare luogo a rifiuti pretestuosi (da ritenere, eventualmente rilevanti, ove effettivamente tali, sul piano del diritto del lavoro) o essere aggirata da datori privi di scrupoli che costringono persone inadatte a firmare.

Gli altri requisiti

La Cassazione, dunque, individua, in sede interpretativa, una serie di requisiti per la delega di funzioni. A parte quelli ormai compresi nel decreto legislativo 81/2008, ce ne sono altri non recepiti ma da tenere presenti. In particolare, i giudici chiedono che la delega sia inequivoca nel contenuto (*ex plurimis*, si veda la sentenza della Cassazione, quarta sezione, n. 8604/2008) e la presenza nell'atto di un'adeguata specifica dei compiti attribuiti (così, Cassazione, terza sezione penale, sentenza n. 11442/2013).

Al di là delle indicazioni fornite dai giudici, per una delega ben fatta bisogna considerare anche altri elementi: che ci sia l'attribuzione di funzioni giuridicamente trasferibili dal datore (e non di quelle indelegabili, su cui si veda l'articolo in basso) e che l'utilizzo della delega avvenga in un'azienda con una certa complessità di funzionamento organizzativo (senza che ciò significhi, come richiesto in passato dai giudici, anche medio o grandi dimensioni).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I limiti. Le norme indicano alcuni compiti che il vertice della sicurezza aziendale non può attribuire ad altri

La valutazione dei rischi non è trasferibile

Il vertice della sicurezza può trasferire, attraverso un'ideale delega, molte attribuzioni di sicurezza sul lavoro, a cominciare da quelle previste dall'articolo 18 del Dlgs 81/2008. Tuttavia, non si libera del tutto da compiti e responsabilità in materia.

In via generale, resta, in base all'articolo 2087 del Codice civile, il garante della sicurezza e, più specificatamente, aluisono devoluti, indissolubilmente, gli obblighi di garanzia con natura strettamente personale, in parte fissati da norme.

Alcune funzioni non sono delegabili. L'articolo 17 del Dlgs 81/2008 esclude, espressamente dal trasferimento due adem-

pimenti: la valutazione dei rischi, che è la base progettuale della sicurezza aziendale, e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, cioè la nomina del soggetto principale nella struttura tecnica della sicurezza.

Sul delegante, inoltre, permane (articolo 16, comma 3 del Dlgs 81) il dovere di vigilanza sul corretto espletamento da

IL DIVIETO

Non può essere affidata a terze persone

neanche la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione

parte del delegato delle funzioni trasferite (un principio confermato dalla sentenza 15028/2014 della Cassazione, quarta sezione penale).

A questo proposito i giudici (Cassazione, quarta sezione penale, sentenza 28187/2013) hanno ricordato che, in base all'ultimo periodo del comma citato, la vigilanza può essere svolta, in aziende «di maggiori dimensioni», attraverso il modello organizzativo e gestionale previsto dall'articolo 30, comma 4 dello stesso Dlgs.

Secondo la giurisprudenza, il vertice della sicurezza mantiene per sé l'obbligo di intervenire anche ove il rischio si riconnetta a scelte di carattere

generale di politica aziendale ovvero a carenze strutturali, rispetto alle quali nessuna capacità di intervento possa realisticamente attribuirsi al delegato (così, da ultimo, Cassazione, quarta sezione penale, sentenza 38100/2014) o quando venga a conoscenza di «pericolose prassi» (Cassazione, sezione quarta, sentenza 46769/2009).

Secondo i giudici, poi, è necessario che il datore per la sicurezza agisca, esercitando un proprio intervento sostitutivo, nel caso in cui il delegante non eserciti la delega che gli è stata affidata (Cassazione, quarta sezione penale, sentenza 4968 del 31 gennaio 2014).

© RIPRODUZIONI RISERVATE

Appalti pubblici. La ristrutturazione urbanistica

Nuovi marciapiedi e piste ciclabili: ok all'Iva del 10%

Stefano Sereni

«Gli interventi di ristrutturazione urbanistica che modificano il tessuto urbano con la costruzione di nuovi elementi godono dell'aliquota Iva agevolata del 10 per cento. Questo, in sintesi, quanto disposto dalla Ctp Ravenna con la sentenza n. 93/02/15 depositata lo scorso 12 febbraio.

La vicenda trae origine da un avviso di accertamento con il quale l'ufficio contestava la mancata applicazione dell'aliquota Iva ordinaria in due fatture emesse da una società cooperativa nei confronti di due Comuni. In particolare secondo l'amministrazione finanziaria le opere commissionate e svolte riguardavano la manutenzione ordinaria e straordinaria di tratti stradali urbani già esistenti e pertanto non era applicabile l'Iva agevolata al 10%, che trova applicazione solo in caso di prestazioni relative alla realizzazione di opere ex novo o ristrutturazione urbanistica.

La stessa risoluzione 202/08 precisava che i lavori di pavimentazione delle strade, consistendo in una mera miglioria e non in un'effettiva nuova costruzione, scontano l'Iva ordinaria, salvo che non si tratti di marciapiedi e vialetti costruiti su strade residenziali.

L'atto impositivo veniva impugnato dalla contribuente, la quale sosteneva, tra l'altro, che le lavorazioni eseguite rientravano tra quelle che potevano usufruire dell'Iva agevolata di cui alla tabella A - Parte III del Dpr 633/72.

La Commissione ha accolto nel merito il ricorso. Nel caso di specie veniva accertato che per la prima fattura contestata - sebbene le opere riguardassero in-

terventi di manutenzione periodica, straordinaria e pronto intervento delle pertinenze stradali e relativa segnaletica - i lavori avevano in effetti comportato la costruzione di marciapiedi, nuova segnaletica stradale e il rifacimento delle fognature: quindi era stata effettuata una «sostituzione dell'esistente tessuto urbano». La seconda fattura oggetto del giudizio riguardava invece lavori per il rifacimento di tratti stradali già esistenti, ma che avevano comunque «interessato e variato il tessuto urbano» con la costruzione ex novo di marciapiedi, di nuova pavimentazione, di una nuova pista ciclabile, nuovi parcheggi e illuminazione.

La Ctp, in base alla documentazione prodotta dalla contribuente (comprensiva di perizia tecnica), ha ritenuto che le opere di urbanizzazione primaria e secondaria contestate rientrassero nell'ambito del recupero, restauro conservativo e ristrutturazione urbanistica di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 457/78, con conseguente applicazione dell'Iva al 10 per cento. Tale norma, alla lettera c) definisce infatti gli interventi di ristrutturazione urbanistica come quelli «rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale».

I giudici hanno anche precisato che in casi del genere è necessario verificare di volta in volta l'esistenza delle caratteristiche indicate dalle norme di riferimento che possano qualificare l'opera come intervento di recupero ad aliquota agevolata.

CONTRIBUENTE RUGGIA

Impianti termici. La banca dati per i controlli di sicurezza rilanciata dal decreto del 2013 - Il ruolo di Province e Comuni

Caldaie censite in quattro Regioni

Dopo 15 anni catasto attivo solo in Lombardia, Sicilia, Piemonte e Veneto

PAGINA A CURA DI
Silvio Rezzonico
Maria Chiara Voci

■ L'obbligo è datato 1999, con l'entrata in vigore dell'articolo 17 del Dpr 551. Tuttavia, oggi, a 15 anni di distanza, soltanto quattro Regioni hanno attivato il catasto degli impianti termici: Lombardia, Piemonte, Sicilia e Veneto. Mentre altri cinque territori si stanno muovendo, dopo la spinta imposta dall'entrata in vigore del Dpr 74/2013, che ha riordinato in Italia la materia dell'esercizio e manutenzione delle caldaie (si veda la scheda a fianco).

Eppure, gli effetti attesi dall'applicazione dello strumento non sono di secondo ordine. Non solo per gli addetti ai lavori, ma anche per i cittadini. Un catasto regionale aggiornato e accessibile significa la garanzia di controlli sull'efficienza delle caldaie e sul rispetto degli standard di sicurezza. La normativa ridisegnata un anno e mezzo fa prevede, infatti, l'obbligo per il manutentore che interviene in casa per l'ispezione e il rilascio del cosiddetto bollino, di compilare e inviare all'ente locale competente un rapporto di efficienza. Questo documento, inserito nel catasto, segnala se una caldaia è stata o meno controllata e permette di intervenire in modo mirato.

«Un indubbio vantaggio - considera Giorgio Bighelli di e-training, società di consulenza tecnico-normativa del gruppo Vailant, che ha realizzato la mappatura dell'esistente per conto del Sole 24 Ore -, che si somma ad altri aspetti. Legati, per esempio al contenimento dei costi a carico dei cittadini o alla possibilità per chiunque di verificare la manutenzione del proprio impianto a portata di click».

Già il Dlgs 192/2005 faceva riferimento alla promozione, da parte

delle Regioni, di programmi informatici per la costituzione dei catasti, con l'arrivo del Dpr 74/2013 i nuovi modelli di libretto della caldaia e i relativi rapporti di controllo, entrati in vigore il 15 ottobre scorso, sono studiati per la compilazione e l'invio telematico. «Con un abbattimento dei costi - aggiunge Bighelli - che, però è purtroppo, nel concreto, in assenza delle banche dati regionali, non si è mai realizzato».

Non basta. «I catasti - spiega Giovanni Maj, direttore tecnico della Ops Spa, ente attivo sul fronte delle ispezioni per conto del Comune e della Provincia di Chieti - significano anche una maggiore certezza della professionalità di chi interviene a realizzare le ispe-

zioni. Il tecnico, per poter inviare il rapporto di controllo e inserirlo nel database regionale, deve dimostrare di avere tutte le carte in regola. Inoltre, la mappatura dell'esistente è una buona prassi per orientare meglio le politiche, a partire da quelle sugli incentivi per la sostituzione degli apparecchi obsoleti».

Latitanti le Regioni, in molti casi le Province e i Comuni sopra i 40 mila abitanti, cui spettano per legge i controlli, si sono mossi nel tempo e in autonomia per dotarsi di propri database. «Si tratta però - spiega ancora Maj - di mappature parziali, relative a specifici ambiti territoriali, funzionali al servizio erogato e, soprattutto, sovente differenti fra loro nell'impostazione. Anche se non mancano esempi virtuosi. Come quello di alcune province del centro, come Terni, Chieti, Viterbo, Teramo, Roma e Pescara, in via di adesione, che hanno elaborato e condiviso una procedura comune di gestione del servizio integralmente informatizzata e un software che viene ceduto gratuitamente ai manutentori e consente l'aggiornamento del catasto di ciascun ente in tempo reale».

Riscontri positivi sull'utilità dello strumento arrivano, infine, dalle Regioni che hanno attivato il catasto. «Nel nostro caso - racconta Domenico Santacolomba, del dipartimento Energia della Sicilia, territorio che di recente ha attivato la banca dati - abbiamo mappato lo stato dell'arte, grazie all'aiuto dei gestori dei servizi di energia. Ad oggi, siamo arrivati a individuare 650 mila impianti, cioè circa l'80% del totale. Avere una fotografia della situazione, ci consentirà di far partire controlli laddove servono e garantire più sicurezza ai cittadini».



Prima l'«obolo» del servizio

Se i catasti in nella pratica non esistono (tranne che in quattro Regioni), sono al contrario più di dieci anni che i cittadini pagano per la loro costituzione. Con il Dpr 551/1999 e con il successivo Dlgs 192/2005, che affidavano alle Regioni il compito di attivare la piattaforma per le banche dati, è stato stabilito anche che una parte dei proventi del bollino di efficienza fosse destinato proprio a sostenere le spese di attivazione del database. Nulla, o quasi, è stato fatto: l'adempimento oneroso resta, ma la vita il riscontro con la realtà dei fatti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La mappa

01 | EMILIA ROMAGNA

La Regione ha previsto, entro aprile 2015, l'approvazione di un regolamento attuativo, in cui saranno approntati anche gli aspetti procedurali per l'istituzione del Catasto regionale degli impianti (Criter). Un primo tassello è nel provvedimento che approva il nuovo libretto di impianto, che segue il modello regionale *Lr 7/2014 - Delibera giunta n. 1578/2014*

02 | LIGURIA

La giunta regionale ha approvato le disposizioni e i criteri per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici. Le norme, entrate in vigore il 1° gennaio 2015, prevedono fra il resto l'attivazione di un Catasto regionale degli impianti *Delibera 1673, 22 dicembre 2014*

03 | LOMBARDIA

Dal 2008 è attivo Curit, il catasto unico regionale degli impianti termici, strumento di servizio ai cittadini e di controllo della regolarità delle operazioni di manutenzione e controllo delle caldaie. Nell'aggiornamento della banca dati sono coinvolti oltre 16 mila professionisti e 32 enti locali, fra Province e Comuni. Il modello di libretto in uso in Lombardia è regionale *Delibera n. 1118/2013*
www.curit.it

04 | MARCHE

La Regione ha approvato lo scorso 23 febbraio, con una delibera di giunta, la proposta di

legge che porterà al riordino della disciplina di esercizio e controllo delle caldaie.

Delibera di Giunta n. 99/2015

05 | PIEMONTE

Il Cite o Catasto degli impianti termici deriva dall'approvazione di una delibera di giunta dell'ottobre 2014. Il nuovo sistema sostituisce il vecchio Sigit e ha l'obiettivo di organizzare in modo unitario i dati relativi agli impianti termici e favorire l'attività di ispezione. In Piemonte è stato istituito un modello di libretto regionale *Delibera n. 13-381/2014*
www.sistemapiemonte.it

06 | SICILIA

Il Catasto regionale degli impianti termici Cite, istituito dal 1° marzo 2012, è entrato in funzione solo a fine 2014, dopo che sono state disciplinate le modalità di registrazione degli impianti termici con il decreto 556 del 23 luglio 2014. Attualmente la banca dati, conta oltre 650 mila caldaie pari a circa l'80% del totale *Decreto regionale n. 556/2014*
<http://cite.energia.sicilia.it>

07 | TOSCANA

È in fase di definizione l'istituzione di un Catasto regionale degli impianti termici. Tutte le Province e alcuni Comuni fra quelli deputati ai controlli si sono dotati, nel tempo, di proprie banche dati

08 | UMBRIA

La Regione ha in corso l'iter per la strutturazione del Cite o Catasto

unico regionale degli impianti termici, in cui dovranno confluire quelli già predisposti dalle Province e dai Comuni, deputati alle ispezioni *Delibera n. 325/2014*

09 | VENETO

Il catasto regionale degli impianti termici, Circe, per la registrazione e gestione dei libretti degli impianti termici e dei rapporti di controllo di efficienza energetica, è stato istituito a fine 2014. A sua volta, il Veneto ha recepito con la delibera 28 luglio 2014 il Dpr 74/2013, dando vita a un proprio libretto regionale *Delibera n. 2569/2014*
<https://catasto-impianti-termici.regione.veneto.it>

10 | LE ALTRE

In **Abruzzo, Molise, Valle d'Aosta** non risulta attivo né in fase di strutturazione un Catasto regionale degli impianti termici, ma le Province e i Comuni sopra i 40 mila abitanti hanno sopperito in toto, dotandosi di proprie banche dati. Le Province abruzzesi hanno elaborato e condiviso una procedura comune per l'erogazione dei controlli informatizzata e comune. In **Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna, Trentino Alto Adige** non risulta attivo né in fase di strutturazione un Catasto regionale degli impianti termici. E solo in alcuni casi Province o Comuni hanno attivato proprie banche dati

Elaborazione del Sole 24 Ore su dati e-training

LEGGE DI STABILITÀ. Gli assessori di area Pd hanno illustrato le misure agli eletti dem e ad alcuni deputati dell'ex Articolo 4

Regione, mancano 3 miliardi

Non bastano i tagli, rimane il buco delle risorse finite nel risanamento nazionale

Oggi Crocetta vede i sindacati, cercherà di far revocare lo sciopero indetto per il 20

LILLO MICELI

PALERMO. Per il Partito democratico, le misure di contenimento previste dal disegno di legge di stabilità messo a punto dal governo regionale, sono ampiamente condivisibili, ma bisogna fare i conti con la realtà. È quanto emerso dall'incontro che si è tenuto ieri, a Palermo, convocato dal segretario regionale del Pd, Fausto Raciti, che ha consentito agli assessori di area Pd (unico assente Caruso) di illustrare ai deputati nazionali e regionali nonché ad alcuni segretari provinciali, le norme con cui si tenta di allineare la spesa della funzione pubblica regionale con quella statale. Presenti anche alcuni deputati dell'ormai ex Articolo 4, che hanno partecipato alla riunione da componenti il gruppo parlamentare del Pd all'Ars.

È stato l'assessore all'Economia, Alessandro Baccei, a sottolineare che più che di tagli, bisogna parlare di adeguamento della normativa regionale a quella statale, in materia di personale e di pensionamenti. Sono previste agevo-

lazioni per chi, avendo maturato i requisiti, chiederà di essere messo in quiescenza entro il 2016; agevolazioni anche per coloro che matureranno l'età di pensionamento entro il prossimo quinquennio, ma che facciano richiesta fin da ora.

Il presidente della Regione, Rosario Crocetta, ha convocato per questa mattina alle 11,30, tutte le sigle sindacali - autonomi e confederali - che la scorsa settimana hanno rimandato al mittente le proposte, indicendo uno sciopero generale per il 20 marzo. Per domani è previsto un sit in davanti Palazzo d'Orléans, mentre l'Anci Sicilia terrà una conferenza stampa in piazza Politeama. Crocetta tenterà di fare breccia nel muro alzato dai sindacati, confi-

dando sulle misure suggerite dall'assessore al Lavoro, come la ricollocazione del personale ed ingentivi alle agenzie di collocamento per aiutare i lavoratori delle imprese private a trovare una nuova occupazione.

Per quanto riguarda gli enti locali, invece, si ipotizza di trasferire ai comuni per la gestione diretta una parte del Fsc (Fondo sociale e coesione). Crocetta, inoltre, non intenderebbe fare alcun passo indietro sul ridimensionamento dei gettoni d'indennità ai consiglieri comunali, così come sui prepensionamenti dei dipendenti regionali e dei braccianti della forestale e dei consorzi di bonifica.

«È stato un confronto utile - ha detto il segretario regionale del Pd, Fausto

Raciti -. C'è stata piena condivisione delle proposte per il contenimento della spesa. Entro martedì-mercoledì, la giunta dovrebbe approvare il testo definitivo del provvedimento, sottoporlo alla coalizione di maggioranza e poi trasmetterlo a Palazzo dei Normanni dove inizierà l'iter parlamentare fino all'approvazione, entro il 30 di aprile».

Il taglio degli sprechi e dei privilegi non avrà vita facile. Però, in una fase di depressione economica come quella attuale, sarà difficile per qualsiasi forza politica mettersi di traverso. Ma soltanto i tagli non saranno sufficienti per mettere in equilibrio le entrate e le uscite del bilancio. È questo il vero nodo da sciogliere. All'appello mancano oltre 3 miliardi di euro che i governi nazionali hanno preteso dalla Sicilia, come contributo al risanamento della finanza nazionale. Dal 2007 al 2009, il contributo regionale al fondo sanitario è aumentato dal 42% al 49,11%: un salasso che costa circa 800 milioni di euro l'anno.

Il deficit di bilancio sarebbe stato appena sfiorato dall'assessore Baccei, che si attende da Roma l'ok all'utilizzo del Fsc. Ma al momento sono solo ipotesi. L'assessore all'Economia, comunque, ha messo le mani avanti: il governo nazionale potrà operare nell'ambito del bilancio dello Stato approvato a novembre e sottoposto all'esame della commissione Ue. Paletti che potrebbero rivelarsi insormontabili se da parte dei sindacati non ci fosse un'apertura al dialogo. Le opposizioni sono in agguato.



ROSARIO CROCETTA

NELLA SANATORIA VERSAMENTI SENZA SANZIONI NÉ INTERESSI

Imu agricola entro marzo

I contribuenti che hanno saltato la scadenza del 10 febbraio scorso per il versamento IMU anno 2014 sui terreni agricoli ex montani, hanno tempo fino al 31 marzo prossimo per mettersi in regola. Rimborso per coloro che hanno versato l'IMU per l'anno 2014 sui terreni agricoli, ma non dovevano pagare secondo la nuova classificazione.

Questi, in sintesi, i principali emendamenti approvati in sede di conversione del D. L. 4/2015.

Come si ricorderà, ai fini dell'imponibilità IMU dei terreni agricoli, con il Dl n. 4/2015 fu abbandonato il criterio dell'altitudine del centro (decreto 28 novembre 2014), che tante polemiche aveva generato, e si optò per la classificazione ISTAT dei Comuni d'Italia. Al fine di individuare il regime applicabile al terreno è necessario identificare il Comune dove è ubicato. Per far questo è necessario accedere all'elenco dei Comuni predisposto dall'ISTAT e verificare il codice riportato nella colonna R dell'allegato dove sono indicate le seguenti sigle:

- "T" totalmente montano: esente IMU;
- "P" parzialmente montano: tassato in base alla qualifica del possessore e conduttore;
- "NM" non montano: soggetto a tassazione IMU.

Ma il D. L. n. 4 del 24 gennaio 2015 ha previsto, anche, una clausola di salvaguardia, secondo la quale l'IMU non è comunque dovuta per quei terreni che erano esenti in virtù del D. M. 28 novembre 2014 e che, invece, ora risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei nuovi criteri.

Per la determinazione dell'IMU 2014, la disciplina ha disposto l'applicazione degli stessi criteri previsti per l'anno 2015. Pertanto, per i terreni che non risultano esonerati il versamento dell'IMU 2014, previsto inizialmente per il 26 gennaio 2015, doveva essere effettuato entro il 10 febbraio scorso.

Sarà per la confusione che si è venuta a creare a causa dell'avvicinarsi di leggi e di proroghe, sarà per il continuo cambio dei criteri di tassazione, il fatto è che sono tanti i contribuenti che non hanno effettuato il versamento dell'IMU per l'anno 2014 entro il 10 febbraio scorso. A seguito di un emendamento, approvato in sede di conversione del D. L. 4/2015, questi contribuenti, cosiddetti morosi, possono regolarizzare la propria posizione versando quanto dovuto entro il 31 marzo prossimo, senza applicazione né di sanzioni e né di interessi.

In contropartita, nel caos generato dai continui cambi di regole, coloro che hanno versato l'IMU sui terreni

agricoli per l'anno 2014 entro il 10 febbraio scorso e, invece, non dovevano versare in quanto non obbligati o esonerati secondo le nuove regole, hanno diritto al rimborso o alla compensazione. Sarà il Comune, dietro richiesta esplicita, a riconoscere il diritto per i versamenti non dovuti.

In ogni caso rimane confermato che per l'anno 2014 non si è obbligati a versare l'IMU per quei terreni che risultavano esonerati in virtù del criterio dell'altitudine del centro e che, invece, risultano imponibili per effetto dell'applicazione del nuovo criterio previsto dal D. L. n. 4/2015 (classificazione ISTAT dei Comuni d'Italia).

Qualche esempio potrà risultare utile. Se il Comune è classificato parzialmente montano (P), ma l'altitudine del centro supera i 600 metri, non verseranno l'IMU per l'anno 2014 sia i proprietari, sia i coltivatori diretti (CD) o imprenditori agricoli professionali (IAP).

Se, invece, il Comune è classificato non montano (NM), ma l'altitudine del centro è tra i 281 metri e i 600 metri, non verseranno l'IMU per l'anno 2014 solo i proprietari coltivatori diretti (CD) o imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola.

CLAUDIO NINO BUSACCA

SANTA CROCE**«No all'impianto eolico
in contrada Dammusi»**

a. c.) Il sindaco Franca Iurato ha inviato nei giorni scorsi un parere contrario al dipartimento regionale dell'Energia riguardo alla richiesta di autorizzazione per la realizzazione di un impianto eolico in contrada Dammusi per l'installazione di 13 turbine eoliche su pali alti da 76 a 97 metri. Altri 8 nella stessa contrada in territorio di Ragusa. "La parte a nord del territorio, con i tipici muretti a secco, le masserie e un paesaggio incontaminato rappresentano una ricchezza per il nostro territorio - ha scritto Iurato - Se si dovesse consumare questo scempio, oltre all'abusivismo che ha devastato le nostre coste e all'assalto delle compagnie petrolifere nel nostro mare, avremmo anche la parte collinare ancora integra ad essere rovinata. Bene, qui si tratta di difendere i nostri luoghi tipici da insulti e deturpazioni non più accettabili".

SCOGLITTI VA INCONTRO ALL'ESTATE

«Se la draga c'è, perché non usarla?»

NADIA D'AMATO

Scoglitti. «Con l'arrivo della buona stagione si riparla di Scoglitti e del suo porto, giustamente, e ancora oggi, dopo 60 anni, continuiamo a parlare della sua funzionalità e del suo completamento». La denuncia è di Arcangelo Mazza, coordinatore di Patto per Vittoria Scoglitti, che accusa i rappresentanti politici della provincia impegnati a livello nazionale e regionale di ignorare il territorio di Vittoria e Scoglitti.

«Abbiamo davanti una rete infrastrutturale da terzo mondo - aggiunge - e in particolare la rete stradale territoriale di competenza provinciale. In tal senso basta vedere il piano triennale delle opere pubbliche in capo alla ex Provincia per notare la forte atten-

zione verso il territorio di Marina di Ragusa, Modica, Scicli, Pozzallo. Nulla, invece, per la rete stradale che interessa il territorio di Vittoria-Scoglitti e l'iparrino. Qualche sporadico intervento su Vittoria e Scoglitti è in verità previsto - precisa - ma di priorità 2, ovvero: prima tutti gli altri ed alla fine, forse, arriveremo noi. Però ci diranno che sono previsti quasi 50 milioni di euro solo per i collegamenti Vittoria-aeroporto e autoporto-aeroporto. Oltre al danno, quindi, la beffa.



LA DRAGA DELL'AP

Di fatto assistiamo alla strada di Lucarella in stato di grave abbandono ed altissima pericolosità, la rete attorno a Vittoria e Scoglitti priva di manutenzione e ammodernamento in termini di sicurezza e segnaletica e, infine, ancora oggi la ex Provincia non riesce a trovare 500 mila euro per il ponticello in metallo a Kamarina, sul fiume Ippari».

Mazza, poi, torna a puntare l'attenzione sul porto di Scoglitti, dichiarando: «È noto come, da circa un anno, denunciavamo la difficile praticabilità del porto per effetto del suo insabbiamento e ad oggi nulla è stato posto in essere. Certamente ci si prepara a gare e affidamenti a ditte per i lavori necessari, ma non comprendiamo il perché, dato che la ex Provincia è titolare, per effetto di un finanziamento, di una draga».

CRONACHE POLITICHE. «Non vogliamo abusare ulteriormente del sottosuolo e stoppare tutto ciò che ne segue»

Le estrazioni petrolifere e le royalties, i 5 Stelle: contrari a nuove concessioni

●●● I temi ambientali infiammano il dibattito politico in città. Se Legambiente e costruttori edili, insieme agli ordini di ingegneri e degli architetti, litigano sulla scelta dell'amministrazione comunale di dare il via libera alla costruzione di nuove strutture alberghiere, il Movimento 5 stelle risponde piccato a Peppe Calabrese, esponente del Pd, il quale criticava la maggioranza sulla vicenda delle estrazioni petrolifere. Calabrese, "pro tivv", stigmatizzava l'atteggiamento dell'amministrazione, contrario allo sfruttamento del territorio, ma disponibile a incassare i soldi delle royalties. La risposta a Calabrese viene dai consiglieri Maurizio Ste-

vanato e Massimo Agosta che spiegano: "Il gruppo consiliare del Movimento Cinque Stelle di Ragusa ripetute volte si è espresso sulle estrazioni petrolifere, dichiarando la propria contrarietà". E aggiungono: "L'utilizzo delle royalties erogate dalla Regione e accreditate al Comune di Ragusa sarà compiuto in modo programmato e strutturato. L'entità delle somme, di oltre venti milioni di euro, è stata resa possibile grazie anche all'emendamento che porta la firma del gruppo del Movimento Cinque Stelle alla Regione che ha raddoppiato la percentuale di accreditamento, dal 10 al 20%, proprio per avere un ristoro compatibile

con ciò che le estrazioni producono". Chiariscono, poi: "Essere contrari alle estrazioni petrolifere vuol dire non dare ulteriori autorizzazioni, rispetto gli impianti già esistenti. Vuol dire non abusare ulteriormente del sottosuolo e stoppare tutto ciò che ne segue, anche se sappiamo si tratti di sistemi testati e sicuri. Ma questo è un aspetto che non rientra nel nostro programma. Essere 'talebani', ossia rifiutare a priori qualunque tipo di collegamento con le estrazioni petrolifere e con le royalties che ne derivano, sarebbe soltanto un atteggiamento sciocco e contro produttore che il Comune di Ragusa non può certo permettersi".

La risposta a Calabrese arriva anche dal suo stesso partito. Mimmo Barone, segretario del secondo circolo Pd, scrive: "Le royalties quindi ben vengano per incrementare la spesa comunale per investimenti sul territorio, senza per questo lasciare che la nostra economia sia solo affidata alle imprese petrolifere, con grave danno per gli operatori agricoli, zootecnici e turistici". Angela Barone, vice segretario provinciale del Pd, plaude invece alla decisione dell'amministrazione comunale di ampliare il perimetro del Parco degli Iblei. Partecipiamo dichiara soddisfazione per questo provvedimento, da anni sostenuto in particolar modo da Gianni Iacono, e chiede al consiglio comunale, cui spetta il voto sulla delibera, di "fare diventare presto questo immenso patrimonio ambientale un Parco pienamente fruibile, attrattivo, creatore di opportunità di buona e sana occupazione". (dabo)

COMUNE. Il quartiere, dove abitano quasi 9 mila persone, ha due grandi aree che verranno valorizzate e rese più fruibili ed una in degrado che sarà prima recuperata

Scicli, recuperati oltre 3 milioni per Jungi

Il Tar accoglie la sospensiva chiesta dal commissario Trombadore contro la revoca del finanziamento disposta dalla Regione

Il finanziamento, probabilmente, era stato tagliato a causa di un difetto di tempestività da parte del Comune nell'assecondare le richieste della Regione. Fatto sta che tre milioni e mezzo di euro erano andati persi.

Leuccio Emmolo
SCICLI

●●● Buone notizie per Scicli, il Tribunale amministrativo regionale di Catania ha accolto la sospensiva chiesta dal Comune di Scicli contro il provvedimento di revoca del finanziamento di 3 milioni e 400 mila euro per il Piano Integrato del quartiere Jungi.

Il commissario straordinario, Ferdinando Trombadore, subito dopo l'insediamento, aveva dato incarico all'avvocato Luigi Piccione di proporre ricorso al Tribunale amministrativo di Catania contro la revoca del finanziamento, disposta dall'assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità con decreto del 3 dicembre dello scorso anno e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione del 12 dicembre. Si tratta di un importante strumento di sviluppo



Uno scorcio del villaggio Jungi

che prevede l'ammissione a finanziamento del contributo di circa tre milioni e mezzo di euro (3.404.336,89) in favore del Comune sui Programmi integrati per il recupero e la riqualificazione delle città.

Grazie al ricorso al Tar di Catania ed alla concessione della sospensiva, il Comune potrà rien-

trare nella disponibilità dei fondi per la riqualificazione urbanistica del quartiere periferico e più popoloso della città.

Circa un mese addietro il commissario straordinario aveva impugnato la revoca dell'ammissione a finanziamento del sostanzioso contributo. Trombadore aveva dato incarico ad un legale

esterno, esperto in materia giudiziaria amministrativa di recuperare la cospicua somma. Era stato l'avvocato Luigi Piccione a preparare il ricorso al Tar.

Il finanziamento, probabilmente, era stato tagliato a causa di un difetto di tempestività da parte del Comune nell'assecondare le richieste della Regione. Fatto sta che tre milioni e mezzo di euro erano andati persi.

«Il finanziamento — sono le parole del commissario Ferdinando Trombadore subito dopo la sospensiva — è importante per attuare un intervento migliorativo in favore della comunità sciclitana, in particolare per la riqualificazione urbana nell'ambito del quartiere Jungi. Appena insediati — continua Trombadore —, mi ha colpito che una somma del genere era stata revocata dalla Regione senza che a Scicli nessuno intervenisse. Il quartiere Jungi (vi abitano quasi 9 mila persone) ha due grandi aree che vanno valorizzate e rese più fruibili una delle quali in degrado che va recuperata e valorizzata». (L'Espresso)